

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06*Seduta Pubblica Sessione Ordinaria**1^ Convocazione***OGGETTO: "REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE LUDOPATIE".-**

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 30 del mese di **APRILE** alle ore 16,20, nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, notificato in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Fausto DE NICOLA, con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

Presenti			Presenti		
TORQUATO	Manlio – SINDACO	NO	13) SALOMONE	Raffaele	NO
01) ALFANO	Antonio	SI	14) CAPALDO	Ilario	SI
02) FERRIGNO	Carlo	SI	15) DE MAIO	Paolo	SI
03) FERRARA	Annarita	SI	16) PEPE	Luigi	SI
04) DELLA PORTA	Anna	SI	17) GIORDANO	Giancarlo	NO
05) DE NICOLA	Fausto	SI	18) STILE	Vincenzo	SI
06) CITARELLA	Manuela	SI	19) D'ACUNZI	Pasquale	NO
07) ROSATI	Aniello	NO	20) DELLA PORTA	Giuseppe	NO
08) D'ALESSIO	Saverio	NO	21) BORZI	Elio	NO
09) DELLA MURA	Gennaro	SI	22) LANZETTA	Tonia	NO
10) PASSERO	Luciano	SI	23) SCHIAVO	Alfonso	NO
11) IANNOTTI	Umberto	NO	24) SPINELLI	Vincenzo	NO
12) GUERRITORE	Renato	SI			

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valeria RUBINO. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: Campitelli, Fortino, Franza, Pagliara, Piccolo, Trotta e Ugolino.

Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere all'appello per la verifica del numero legale.

Il Segretario al termine dell'appello comunica che **i presenti sono 13** (Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Della Mura, Passero, Guerritore, Capaldo, De Maio, Pepe e Stile)

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza **alle ore 16,20** dichiara aperta la seduta, comunica la giustificata dell'assenza fatta pervenire dal consigliere Giordano e passa la parola all'assessore Franza per illustrare la delibera al I° punto all'ordine del giorno "Regolamento sale da giochi e giochi leciti per la prevenzione e il contrasto delle ludopatie". Approvazione.

Sono presenti in aula tutti gli assessori.

Nella breve relazione introduttiva l'assessore ringrazia la Commissione consiliare ed in particolare il consigliere Alfano per l'impegno profuso per la redazione e l'approvazione del Regolamento oggi all'attenzione del Consiglio.

Nel corso della relazione entrano i consiglieri Lanzetta e Spinelli.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il consigliere Capaldo per un chiarimento di carattere soprattutto tecnico, in quanto ritiene che la materia debba essere affrontata a livello di norma statutale e solo in via residuale da un Regolamento Comunale.

Di seguito interviene il consigliere Spinelli che annuncia la presentazione di n. 3 emendamenti riportati nella nota agli atti della carpetta e ne fornisce una illustrazione nel corso dell'intervento.

Durante il suo intervento entrano il consigliere Salomone prima, e di seguito il Sindaco ed il consigliere Iannotti.

Interviene il consigliere Alfano che dopo aver dato atto dell'impegno profuso dalla competente Commissione Consiliare e dall'assessorato per la redazione del Regolamento, richiama la sua finalità fondamentale nella necessità di limitare la diffusione delle sale da gioco sul territorio comunale come primo elemento qualificante per arginare il fenomeno del gioco patologico che affligge prima di tutto le fasce deboli della popolazione e di conseguenza le famiglie.

Il regolamento ha infatti introdotto le distanze minime dai luoghi sensibili (scuole) e l'apertura anche in fascia oraria antimeridiana.

Il consigliere Stile nel suo intervento chiarisce che il gioco non sempre è patologico ma lo diventa soltanto quando impedisce il normale svolgersi della vita quotidiana e di relazione delle persone che giocano. Pertanto l'ambito di intervento del Comune nella materia non è quello della repressione, ma quello della sua regolarizzazione e della prevenzione dei possibili sviluppi patologici dello stesso.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di emendamenti del consigliere Spinelli.

Il consigliere De Maio propone di non accettare gli emendamenti presentati in quanto la Commissione ha fatto un lavoro approfondito e soprattutto condiviso.

Il consigliere Lanzetta dichiara che bisogna rispettare il lavoro fatto in seno alla Commissione e si può approvare il Regolamento così com'è o rinviarlo alla Commissione per la discussione degli emendamenti. Non ritiene in ogni caso che gli emendamenti possano essere accolti senza una discussione ed una riflessione più approfondita.

Il Sindaco, nel suo intervento dichiara che il luogo deputato alla discussione sugli emendamenti proposti sarebbe stata la Commissione, e propone l'approvazione del Regolamento senza alcun emendamento.

Il consigliere Spinelli si dichiara dispiaciuto per non aver potuto partecipare alle riunioni di Commissioni e pertanto pur essendo d'accordo sulle finalità del Regolamento stesso ritiene indispensabili gli emendamenti proposti che comunque incidono solo limitatamente sulla sostanza del Regolamento stesso.

Al termine il Presidente preso atto dell'assenza di ulteriori richieste di intervento dichiara chiusa la discussione ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione in forma palese sugli emendamenti proposti dal consigliere Spinelli e riportati nella nota depositata agli atti della carpetta.

Emendamento n. 1 all'art.18 comma 1 lettera b) nel seguente modo:

“dalle ore 16,30 alle ore 00,30”

Presenti 18 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile Lanzetta e Spinelli)

Votanti 18

Voti favorevoli 1 (Spinelli)

Voti contrari 17

L'emendamento è respinto.

Emendamento n. 2 art.20 comma 2 :” l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. è fissato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 **alle ore 00,30**”

Presenti 18 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile Lanzetta e Spinelli)

Votanti 18

Voti favorevoli 1 (Spinelli)

Voti contrari 17

L'emendamento è respinto.

Emendamento n. 3

Art. 20 –bis

“Per gli esercizi indicati nell'articolo 19 comma 3 di questo regolamento che decidano di dismettere tutti gli apparecchi indicati all'art.110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. (comunemente detti new slot) di cui siano in possesso, sarà previsto – quale incentivo alla dismissione – uno sconto sulla TARI pari al 2 per cento. Il beneficio potrà essere applicato una sola volta”

Presenti 18 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile Lanzetta e Spinelli)

Votanti 18

Voti favorevoli 1 (Spinelli)

Voti contrari 17

L'emendamento è respinto.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione in forma palese sul Regolamento così come proposto dalla Commissione ed allegato alla proposta di delibera.

La votazione dà il seguente esito:

Presenti 18 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile Lanzetta e Spinelli)

Votanti 17 Astenuti 1 (Spinelli)

Voti favorevoli 17

Il Presidente udito l'esito della votazione dichiara approvata all'unanimità la proposta di delibera al punto all'ordine del giorno della seduta odierna "Regolamento sale da gioco e giochi leciti per la prevenzione e il contrasto delle ludopatie". Approvazione, così come di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

l'art. 117, comma 6° della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 s.m.i.;

il regolamento di attuazione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 in vigore;

l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 concernente il trasferimento delle funzioni ai Comuni in materia di Polizia Amministrativa, ed in particolare il 1° comma, lett. 8);

l'art. 42 comma 2 lett. a) che attribuisce competenza regolamentare al Consiglio Comunale;

Acquisito lo schema di "Regolamento sale gioco e giochi leciti per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie" così come licenziato dalla Commissione Consiliare "Attività Produttive" nella seduta del 04 aprile 2019, giusto verbale n. 3;

Dato atto che questo Ente intende:

- garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, la quiete pubblica, l'inquinamento acustico e limitando gli effetti pregiudizievoli del gioco su fasce di consumatori psicologicamente deboli;
- prevenire il diffondersi del cd. "gioco patologico" con i conseguenti negativi effetti relazionali, sociali, e sanitari da esso derivanti;

Considerato che il Regolamento di cui al presente atto costituisce strumento adeguato per il raggiungimento delle predette finalità dell'Ente

Visto le normative vigenti in materia;

Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritti, firmati e depositati agli atti della cartapesta che qui di seguito si riportano:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa". F.to Bracciale;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile". F.to Bracciale;

Udito l'esito delle votazioni che di seguito si riporta:

Presenti 18 Votanti 17 Astenuti 1 Voti favorevoli 17

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

Di approvare il "Regolamento sale gioco e giochi leciti per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie" allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.

Di demandare ai

- ai Responsabili dei Servizi Attività Produttive e Polizia Locale per l'applicazione dello stesso;
- ai Responsabili dei Servizi AA.GG. e Informatica per la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente -.

Per ciò che riguarda gli interventi integrali relativi al presente punto all'o.d.g. si rinvia al resoconto stenografico della seduta.





CITTA' DI NOCERA INFERIORE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI G. C. N° 06 DEL 30 APR. 2019

AFFARI GENERALI

Alvella



**REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE**



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Finalità e principi generali
- Art.3 Normativa di riferimento
- Art.4 Giochi vietati
- Art.5 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

- Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco
- Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art.8 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
- Art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art.10 Durata ed efficacia dell'autorizzazione
- Art.11 Subingresso
- Art.12 Requisiti morali di accesso all'attività
- Art.13 Cessazione dell'attività
- Art.14 Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione
- Art.15 Caratteristiche dei giochi
- Art.16 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art.17 Informazione al pubblico
- Art.18 Orari

TITOLO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL T.U.L.P.S. E ALTRI GIOCHI LECITI

- Art.19 New Slot
- Art.20 Prescrizioni generali
- Art.21 Domanda di autorizzazione per installazione giochi
- Art.22 Rinnovo
- Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
- Art.24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato
- Art.25 Sanzioni
- Art.26 Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi T.U.L.P.S., dalla Legge Regione Campania n. 16 del 07/08/2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 lette a e lett. b del T.U.L.P.S., cosiddette New Slot e Videolottery (VLT) collocati in esercizi ex art.86 e 88 del T.U.L.P.S.,

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

Non sono oggetto del presente regolamento:

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante, non presente nei giochi effettuati individualmente;
- i giochi del lotto, superenalotto, totocalcio e scommesse sportive tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie per intrattenimento per bambini.

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Nocera Inferiore, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione comunale intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
- c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;

4. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito T.U.L.P.S.;
- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni e di integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. 1/2007 Testo Unico del Commercio;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 , del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
- Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 , che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) b) del T.U.L.P.S.;

- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n.189/2012, in particolare art. 7;
- Legge Regione Campania n. 16 del 07/08/2014;
- Legge n° 208 del 28/12/2015 (*legge di stabilità per il 2016: "ulteriori disposizioni limitative della pubblicità (art. 1, commi 937 – 940)"*) e ss. mm. ii.;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 5 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e validata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati ai minori per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

ART. 6 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Per le sale pubbliche da gioco che al loro interno hanno Sale Slot e VLT il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
- b) luoghi di culto;
- c) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- e) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
- f) musei;

2. I luoghi di cui alle lettere da a) ad f) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 07/08/2014.

3. Non è richiesto il requisito della distanza di cui ai precedenti commi 1 e 3 nel caso di apertura di sala biliardi, sala giochi o sale scommesse che non installi al suo interno apparecchi da gioco VLT o Slot.

4. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

5. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà dell'Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- nei chioschi su suolo pubblico;

6. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

7. Ai fini dell'avvio delle attività di cui che trattasi il locale deve rispettare:

- la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i regolamenti locali di Polizia Urbana;
- la normativa urbanistica ed edilizia vigente.

8. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art.4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 8 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, che al loro interno hanno sale slot o vlt, per il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità, tutt'oggi soggette alla presentazione della S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – saranno dalla data di approvazione del presente regolamento sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

2. Per le sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura. La presentazione della S.C.I.A. al S.U.A.P. comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta e dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.S e dalle successive eventuali norme in materia.

4. Alla segnalazione devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.

ART. 9 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

2. Le attività devono essere lecite e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;

3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del T.U.L.P.S. è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S." del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.

7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

10. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.

11. La sola attività di somministrazione può essere svolta anche oltre gli orari stabiliti per l'erogazione del gioco.

12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.

13. L'accesso all'area di somministrazione può anche avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco.

14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di

controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

15. E' vietata ai sensi della normativa vigente qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

16. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 10 - DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del T.U.L.P.S. e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n.8 del D.P.R. 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 1 del presente regolamento, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza, che, eventualmente, sarà rigettato nel caso fossero venute meno le condizioni oggettive e soggettive di legittimità, ovvero nel caso non fossero più rispettati i parametri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. Per le autorizzazioni esistenti, ovvero per le attività già avviate in ragione della S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività -, hanno di tempo per potersi adeguare fino al 31/12/2021.

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 11 - SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante a far data dall'approvazione del presente regolamento. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza deve essere predisposta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art.7 del presente regolamento.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente Regolamento.

ART. 12 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod.(antimafia).

2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma devono essere posseduti da tutti i soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le

società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

ART. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 14 - REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:

a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;

b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;

d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del T.U.L.P.S.

f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del T.U.L.P.S. da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per tre volte alla medesima disposizione;

i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per tre volte alla medesima disposizione;

j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per tre volte alla medesima disposizione;

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

c) quando al titolare per tre volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del T.U.L.P.S. in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

a) 5 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;

b) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente regolamento.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. e ss.mm.ii. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003e ss.mm.ii. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 16 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S. le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;

b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;

c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività;

- d) il divieto di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.P.R. n.151/2011 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
- f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- h) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.
- i) Il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 17 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici comunali competenti. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (millimetro 210 x 297) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili.

All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalle ASL competente per territorio per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguarda la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico.

Art. 18 - ORARI

1. Per le sale da gioco VLT o Sale Slot o comunque negli esercizi ove sono installate tali tipologie di giochi le fasce orarie di limite per il loro funzionamento sono costituite da:
 - a) dalle ore 10:30 alle 12:30;
 - b) dalle ore 16:30 alle ore 01:30;di tutti i giorni salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.
2. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio SUAP del Comune.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.
4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
 - a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
 - b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
 - c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.



TITOLO III GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 19 - NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S.:
 - a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
 - b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
 - c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88del T.U.L.P.S..
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86del T.U.L.P.S..
5. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.
6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
7. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 20 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

2. l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., è fissato dalle ore 9,30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 01:30, di tutti i giorni. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.LGS. 267/2000.

ART. 21 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.86 del T.U.L.P.S., nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata al SUAP comunale che rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.

5. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.

6. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 22 - RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno chiedere il rinnovo/rilascio dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.

2. I titolari di autorizzazione dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e dal presente regolamento

ART. 23 - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola

oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-bis) del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-ter) del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati. La SCIA va inoltrata al SUAP comunale, corredata di tutti i documenti previsti.

ART. 24 - GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calcio balilla, ping-pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S.. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 25 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S., il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
5. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui al precedente art.7, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni cinque dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'adeguamento degli esercizi già autorizzati/in esercizio alle disposizioni contenute nel presente Regolamento è comunque obbligatorio nei casi di:
 - a) Trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - b) Ampliamento delle superfici del locale, nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati;
 - c) Subingresso nell'attività, con o senza modifiche dei locali.
3. Ai sensi del comma 200 della Legge Regionale Campana n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo possono esporre il marchio "SLOT FREE", istituito dall'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.
5. Deve essere disapplicata per sopravvenuta inefficacia ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente Regolamento.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to *Avv. Fausto DE NICOLA*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.
Dott.ssa Palmina SMALDONE

Li.....0.8. MAG. 2019...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune il giorno0.8. MAG. 2019..... Per rimanervi per quindici giorni consecutivi
E non furono presentate opposizioni*

Li0.8. MAG. 2019.....

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.
dott.ssa Palmina SMALDONE

**L'ADDEDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la dinanzi estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

- Art. 134 comma 1° D. Lgs 267/00*
Controllo Necessario
- Art. 134 comma 3° D. Lgs 267/00*
- Art. 134 comma 4° D. Lgs 267/00*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

Dal Municipio, li24 MAG 2019.....